



Voluntary bis

OPPORTUNITÀ E TERMINI DELLA “FASE DUE” FOCUS SUL NERO DOMESTICO



di Stefano Loconte
fondatore e managing partner
di Loconte & Partners
CONTRIBUTOR AP

Il Governo concede ufficialmente una seconda possibilità a tutti i contribuenti che ad oggi non hanno ancora regolarizzato il proprio patrimonio detenuto all'estero, sfruttando la finestra temporale concessa nel 2015, con i relativi benefici ed effetti premiali stabiliti dalla Legge n. 186/2014.

Con il D.L. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, sono stati riaperti, infatti, i termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria per tutti i “ritardatari” ormai costretti, dalle recenti evoluzioni in tema di scambio di informazioni tra gli Stati, a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Fisco italiano.

Il provvedimento, che sul piano formale prevede l'introduzione del nuovo articolo 5-octies al D.L. 167/1990, ha ricalcato la disciplina prevista dalla Legge 186/2014, sia in termini procedurali sia in termini sostanziali, confermando i presupposti, modalità ed effetti, tuttavia apportando anche alcune novità.

Infatti, parimenti alla precedente edizione della voluntary disclosure, sono sanabili

tutte le violazioni in materia di monitoraggio fiscale, nonché tutte le irregolarità che scaturiscono dagli obblighi di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi delle persone fisiche, all'IRAP, all'IVA, e in materia di dichiarazione dei sostituti d'imposta.

L'istanza di collaborazione volontaria, inoltrata mediante l'utilizzo di apposito Modello, potrà essere presentata entro il 31 luglio 2017 e si estenderà a tutte le violazioni commesse sino alla data del 30 settembre 2016, fermo restando tutte le cause ostative enunciate dall'articolo 5-quater, comma 2. Per le violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale sono confermati, altresì, gli stessi benefici sanzionatori previsti dal comma 4 dell'articolo 5-quinquies del D.L. 167/1990, ancorché le attività siano rimpatriate in Italia o in uno Stato che consenta un effettivo scambio di informazioni ovvero l'autore delle violazioni rilasci all'intermediario finanziario l'autorizzazione alla trasmissione di informazioni al Fisco o, in alternativa, conferisca mandato ad intermediari residenti per la gestione o l'amministrazione delle attività finanziarie.

AMBITO SOGGETTIVO

La nuova procedura riguarda tutti i contribuenti che detengono o detenevano alla data del 30 settembre 2016, attività finanziarie all'estero, direttamente o per interposta persona.

La Legge di Conversione (in esame al Senato al momento della stesura di questo articolo) ha aperto una finestra anche per chi ha già aderito alla prima edizione.

MODALITÀ DI ACCESSO

La procedura prevede l'invio di un'apposita istanza entro la data del 31/07/2017 e della relazione di accompagnamento, unitamente a tutta la documentazione, entro il 30/09/2017. In attesa del nuovo Modello di richiesta di accesso può essere utilizzato il vecchio Modello, con l'integrazione delle annualità non comprese mediante l'invio di una pec contenente le informazioni mancanti.

VIOLAZIONI SANABILI

Si possono regolarizzare tutte le violazioni commesse alla data del 30 settembre 2016 in materia di monitoraggio fiscale, nonché tutte le irregolarità che scaturiscono dagli obblighi di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi delle persone fisiche, all'IRAP, all'IVA, e in materia di dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Il decreto legge del 22 ottobre 2016 ha introdotto, tuttavia, anche importanti novità. In primis, al fine di alleggerire e coadiuvare l'attività di accertamento e controllo dell'Agenzia delle Entrate, che negli ultimi mesi ha visto numerosi funzionari impegnati nella determinazione di imposte e sanzioni per le 129.565 posizioni emerse nel 2015, questa volta sarà il contribuente ad auto-determinare il quantum dovuto, relegando all'Amministrazione finanziaria il solo ruolo di controllo dei dati inseriti e della completezza e veridicità delle informazioni e/o documentazione trasmesse.

In secondo luogo, la previsione normativa contiene un esplicito riferimento all'emersione di denaro contante o di valori al portatore, prevedendo che il contribuente, unitamente alla relazione di accompagnamento, alleggi una dichiarazione attestante che l'origine di detti valori è provvenga a depositarli presso intermediari finanziari su una relazione che resterà vincolata sino alla conclusione di tutta la procedura. Ulteriori novità introdotte con il D.L. 193/2016 sono: l'obbligo, posto in capo ai

Comuni, di comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla richiesta, i dati dei soggetti che intendono iscriversi all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero; la misura delle sanzioni in caso di mancato o insufficiente versamento delle somme dovute; le modalità di notifica degli atti tramite PEC; la presentazione della dichiarazione annuale per gli investimenti all'estero per l'anno 2016; l'esercizio dei poteri di accertamento limitato alle sole attività oggetto di collaborazione volontaria e al raddoppio dei termini in relazione agli ultimi accordi stipulati dall'Italia in materia di scambio di informazioni.

Ciò che si auspica, invece, con questa nuova edizione della voluntary disclosure, è che oltre all'emersione dei capitali detenuti all'estero, i soggetti che intendono instaurare un nuovo rapporto di trasparenza con l'Amministrazione finanziaria italiana, colgano l'occasione per sanare tutte le violazioni relative agli obblighi dichiarativi dei redditi di fonte italiana, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste dalla procedura. Nel 2015, infatti, nonostante la cospicua e ina-

spettata adesione alla procedura di collaborazione volontaria internazionale, poco più dell'1% delle istanze presentate conteneva l'indicazione di violazioni nazionali. Infine, anche se numericamente meno rilevanti, il provvedimento è rivolto a tutti quei soggetti che detengono i capitali in Paesi che hanno siglato gli accordi sullo scambio di informazioni solamente in un secondo momento, come per esempio Jersey e Cayman ●

“ Solo l'1% delle istanze presentate nella prima edizione ha riguardato violazioni nazionali ”